



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

PROCEDURA APERTA AI FINI DELLA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER APAM ESERCIZIO SPA (CIG 7982448C77)

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 -OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

E' oggetto del presente capitolato la fornitura triennale, in forma frazionata, di materiale di ferramenta, occorrente per l'officina aziendale e la manutenzione degli autobus di Apam Esercizio Spa, costituito da:

- sigillanti,
- vernici e sgrassanti,
- utensili ed attrezzature,
- materiali di consumo elettrici,
- materiali di consumo vari.

L'importo presunto dell'appalto è desunto dalla media dei consumi degli anni precedenti, ma potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di Apam Esercizio Spa.

Gli articoli verranno ordinati a seconda delle esigenze specifiche e pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici e gli importi economici connessi che si renderà necessario ordinare.

Pertanto ove non si verificassero esigenze di acquisizione, durante il periodo di validità contrattuale, di materiali oggetto della presente procedura o di tutto il quantitativo stimato, la Ditta Aggiudicataria non potrà far valere alcun diritto sulla mancata fornitura.

Apam potrà richiedere la fornitura di articoli non indicati nella tabella dell'offerta economica, per i quali la Ditta Aggiudicataria proporrà apposita quotazione, su richiesta della Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo, mentre rimane vincolata alla fornitura per tutta la durata del contratto, anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore o minore entità rispetto alle previsioni.

ART. 2 -DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Accordo Quadro avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi (da intendersi come singoli ordinativi) relativamente alle forniture ricomprese nell'ambito di applicazione dello stesso Accordo.

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un solo operatore economico.

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi terminato anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

La Stazione Appaltante si riserva di assegnare una proroga tecnica dell'Accordo Quadro per una durata massima di 4 (quattro) mesi, per il completamento delle procedure per l'assegnazione di una nuova fornitura.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito dell'Accordo Quadro, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 comma 8 D. Lgs. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro.

ART. 3 -IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo triennale a base d'asta dell'Accordo Quadro ammonta a complessivi € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) + Iva.

L'Accordo Quadro si concluderà al termine dei 36 mesi indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale fissato, qualunque siano i prezzi netti offerti.

La Stazione Appaltante si riserva di assegnare una proroga tecnica, per il completamento delle procedure per l'assegnazione di una nuova fornitura, per una durata massima di 4 mesi e fino alla concorrenza di complessivi € 30.000,00 (euro trentamila/00) + Iva.

Il valore complessivo massimo, compresa l'opzione di proroga tecnica, è pertanto pari a € 290.000,00 (euro duecentonovantamila/00) + Iva.

I prezzi netti unitari offerti nella tabella dell'offerta economica sono comprensivi e compensati di tutti gli oneri scaturenti dall'effettuazione della fornitura, consegna e trasporto inclusi, nei modi e nei termini stabiliti nello Schema

di Accordo Quadro.

La spesa presunta per il periodo di validità dell'Accordo Quadro è da considerarsi indicativa in quanto trattasi di Commessa a Quantità Indeterminata.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D. Lgs. 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 4 -MODALITÀ' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'espletamento della fornitura avrà luogo a seguito di ordini parziali che saranno inoltrati alla Ditta Aggiudicataria da APAM, in relazione al proprio fabbisogno.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino Apam in via dei Toscani, 3/C a Mantova, nelle giornate feriali, dal lunedì al venerdì tra le ore 7,30 e le ore 17,00 con imballo adeguato, in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto.

La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione di APAM, rifiutata a tutto danno del Fornitore.

I termini di consegna, da considerarsi perentori, sono stabiliti in massimo **5 (cinque) giorni lavorativi** (sabato e festivi esclusi) decorrenti dalla data di trasmissione dell'ordine.

Qualora non fosse possibile fornire la quantità ordinata o rispettare i termini per la consegna, il fornitore dovrà proporre una diversa quantità e nuovi termini per la consegna. In tal caso Apam si riserva la facoltà di decidere sulle proposte avanzate e, se necessario, potrà procedere all'acquisto del prodotto dal fornitore che segue nella graduatoria, rivalendosi sulla ditta aggiudicataria per la differenza di costo eventualmente risultante, oltre all'applicazione alla ditta inadempiente le penali previste all'art. 7 del presente Capitolato.

Per i casi documentati di forza maggiore (eventi straordinari ambientali o scioperi) non si procederà all'applicazione della penalità.

La Ditta Aggiudicataria dovrà indicare sul documento di trasporto il numero dell'ordine di acquisto di APAM.

ART. 5 -ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE

L'accettazione ed il collaudo della merce avverrà presso il magazzino di Apam, mediante un'attività di verifica tecnico-amministrativa con lo scopo di accertare e certificare che la fornitura sia stata eseguita secondo le previsioni contrattuali ed in conformità alle specifiche tecniche di fornitura.

Essa comporterà le seguenti verifiche:

- integrità degli imballi;
- verifica delle caratteristiche del materiale e delle quantità consegnate con quanto indicato nell'ordine.

Apam Esercizio Spa sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà accettare la merce o rifiutarla. Sono rifiutate le forniture che risultino difettose ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

La Ditta Aggiudicatrice ha l'obbligo di ritirare per la sostituzione, a propria cura e spese, i prodotti non accettati al collaudo entro cinque giorni (escluso i festivi) dalla data della relativa comunicazione da parte di Apam Esercizio Spa, da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

Decorso tale termine, Apam avrà la facoltà di spedire la merce all'indirizzo della Ditta Aggiudicataria, a spese di quest'ultima.

L'accettazione della merce senza riserve non esclude comunque eventuali difformità non riconoscibili al momento della consegna.

ART. 6 -GESTIONE NON CONFORMITÀ

Si intende per non conformità gli articoli consegnati rotti, difettosi, usurati, incompleti, nel complesso non rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente capitolato d'onori.

Il materiale non conforme dovrà essere sostituito a cura e spese del fornitore ed il termine della consegna rimarrà aperto fino alla data di consegna della merce conforme, cioè la prima consegna di materiale non conforme non sarà considerata valida ai fini del conteggio dei termini di consegna.

In ogni caso la sostituzione del materiale non conforme dovrà avvenire sempre e comunque entro i termini di consegna stabiliti nell'ordine, pena applicazione delle penalità previste per ritardo nelle consegne.

Il Fornitore si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini.

Le quantità richieste nell'ordine di Apam non potranno subire modifiche non saranno accettati eventuali quantitativi minimi di consegna per confezionamento. In caso di eccedenze, Apam segnalerà tipologia e quantità dei materiali eventualmente consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. Il Fornitore si obbliga, entro 15 giorni solari consecutivi dalla segnalazione, a ritirare le eccedenze e ad emettere relativa nota di credito, ove necessaria.

Apam è sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possano subire i materiali inviati in eccesso.

ART. 7 -PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal

presente Capitolato e dell'Accordo Quadro che verrà formalizzato tra le parti, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penalità di seguito indicate:

7.1 Penali per mancata consegna

Dopo 4 settimane dall'inoltro dell'ordine, la merce non consegnata rientra nella fattispecie della "mancata consegna" e Apam avrà la facoltà di applicare una penale del 10% (diecipercento) dell'importo dei ricambi non consegnati.

Oltre all'applicazione delle sopra indicate penali, Apam ha la facoltà di annullare gli ordini relativi alla merce residua non consegnata, di acquistare la merce stessa presso altro fornitore e di addebitare l'eventuale maggior onere sostenuto, alla Ditta Aggiudicataria, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.

7.2 Penali per non conformità della merce consegnata

Nel caso di contestazioni inerenti prodotti difettosi o ritenuti non conformi, Apam applicherà una penale del 5% (cinquepercento) dell'importo degli articoli non conformi.

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione della merce, ferme restando le ulteriori responsabilità del Fornitore per i danni causati dal montaggio di prodotti difettosi o non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito, ai sensi dell'art. Errore: sorgente del riferimento non trovata del presente Capitolato.

ART. 8 -RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro mediante comunicazione con Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'Accordo Quadro;
- c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
- d) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'Appaltatore e necessari per l'espletamento del servizio appaltato;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) cessione della ditta, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine assegnato da APAM per porre fine all'inadempimento;
- i) persistenti ritardi nelle consegne;
- j) persistenti esiti negativi dei "collaudi di accettazione", per accertata scadente qualità dei prodotti forniti;
- k) variazione, durante il periodo contrattuale, dei prezzi netti offerti in sede di gara;
- l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

ART. 9 -CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Accordo Quadro non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'Aggiudicatario, di cui all'art. 1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 10 -ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

ART. 11 -CONTROVERSIE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell'Accordo Quadro non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa all'Accordo Quadro qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'appalto e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato	Visto RUP
00	01/10/2019	Prima emissione	Ufficio Acquisti FS	Ing. Pellegrino Guerra	Dott. Alberto Spaggiari